



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

REGOLAMENTO DEI MERCATI SU AREE PUBBLICHE

(art. 27 comma 1, lett. d) del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114
art. 6, comma 1, lettera a) della L. R. 25.06.1999, n. 12)

Approvato con deliberazione consiliare
n. 96 del 06/07/2005

Art. 1
TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato del capoluogo del Comune di Castelfranco Emilia, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 12/99, è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari, ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche, per queste ultime fatte salve le disposizioni previste dall'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773.
4. Il mercato della (frazione) località di Piumazzo, istituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 503 del 22.12.1980 è invece "a merceologia esclusiva" ed è composto da n.3 posteggi, di cui n. 2 destinati al commercio di prodotti del settore alimentare e n. 1 destinato al commercio di prodotti del settore non alimentare.
5. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari, cioè quei mercati che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato.

Art. 2
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato a cadenza settimanale del martedì ed il mercato a cadenza settimanale del venerdì sono annuali.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo di norma non viene effettuato. E' facoltà del Sindaco, su richiesta di almeno il 50% dei titolari di concessione di posteggio, presentata almeno quindici giorni prima, autorizzare lo svolgimento del mercato in giorno festivo, purché non coincidente nel 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

In tale caso il mercato non sarà considerato straordinario.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario degli eventuali mercati straordinari dell'anno successivo.

4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile competente. In tale atto sono indicate:
- a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
5. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/07/1999 n. 1368.
- Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c) l'orario entro il quale deve essere allestito il banco di vendita;
 - d) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie o difficoltà climatiche, vale a dire qualora tali condizioni meteorologiche provochino la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - f) l'orario entro il quale gli operatori non titolari di concessione di posteggio (spuntisti), che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 13;
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
6. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale del martedì ed il mercato settimanale del venerdì si svolgono:
- nel capoluogo su Piazza della Vittoria, Via Ripa Inferiore, Piazza Bergamini;
 - nella frazione di Piumazzo su Piazza della Repubblica.

Contestualmente al presente Regolamento sono approvate le planimetrie relative ai mercati che si svolgono nel Capoluogo, nelle quali sono evidenziati i posteggi che risultano in totale n.72 il martedì e n.71 il venerdì.

Nella planimetria "Stato Modificato" sono inoltre evidenziati i posteggi riservati alla vendita dei prodotti del settore alimentare (n.10 il martedì, n.12 il venerdì); tali posteggi devono rimanere inalterati quanto a numero totale e localizzazione, con le conseguenti limitazioni in caso di subingresso; è pertanto obbligatorio, subentrando nell'attività, rispettare il settore specifico - alimentare o non alimentare - con la sola possibilità di modificare la merceologia (es.rilevare azienda che vende orto - frutta e vendere salumi).

E' inoltre evidenziata l'area relativa ai posteggi (3 per ogni mercato) riservati ai produttori agricoli.

2. Per i collegamenti agli eventuali punti di allacciamento alla rete elettrica, da eseguirsi a cura e spese degli operatori, dovranno essere utilizzati esclusivamente cavi, prolunghe e prese adeguate e con le caratteristiche tecniche rispondenti a quelle imposte dalle normative vigenti in materia e tali da non determinare pericolo o intralcio per il transito dei pedoni.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B. U. R. E. R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di numero di presenze si terrà conto della maggiore anzianità dell'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dall'operatore interessato, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole fare valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - c) a parità, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e riferita all'attività di commercio su aree pubbliche;

- d) In caso ancora di parità si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e riferita a qualsiasi attività esercitata;
 - e) In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio in presenza degli interessati.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. Le presenze maturate nella graduatoria di spunta, che permettono di ottenere la concessione di posteggio e relativa autorizzazione di commercio su aree pubbliche, sono azzerate all'atto del ritiro di tali provvedimenti.
7. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
8. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 6, comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 9 e 10, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 5.
9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.
10. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle eventuali spese relative al consumo dell'energia elettrica e per servizi accessori.
11. La concessione di posteggio decade prima della decorrenza del termine per :
- a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, giustificati come previsto al successivo articolo 12;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
12. L'autorizzazione amministrativa è revocata:
- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31/03/1998 n. 114;

- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 11.

Art. 5 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta, fatto salvo quanto previsto all'art.3, comma 1(cioè fatto salvo l'obbligo di rimanere nell'ambito del settore merceologico del posteggio):
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 6

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello regionale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi, per quanto possibile simili per superficie e caratteristiche a quelli abbandonati, e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Responsabile provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile individua le aree e la dislocazione dei posteggi, per quanto possibile simili per superficie e caratteristiche a quelli abbandonati, e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita. In casi contingibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.
3. Per i trasferimenti ricorrenti o periodici l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata utilizzando la medesima precedente collocazione, fatte salve eventuali richieste di scambio di posteggi di eguali dimensioni.

Art. 7

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento.

Art. 8

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 9 **SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)**

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti, si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 11.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10 **SCAMBIO DI POSTEGGI E AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI POSTEGGIO**

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nel rispetto di quanto previsto al comma 4.
2. Le domande di ampliamento di posteggio, anche contestuali allo scambio di cui al comma precedente, sono accolte solo se compatibili con gli spazi a disposizione, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e comunque fino al limite massimo di 60 mq.

3. Non è consentito ampliare la superficie del posteggio mediante accorpamento di posteggio attiguo, previa acquisizione del ramo d'azienda, al fine di non ridurre il numero dei posteggi in organico.
4. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

art. 11

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso il Servizio competente è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la graduatoria dei titolari di posteggio.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio tenendo conto anche del/i dante/i causa;
 - b) a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 7 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dell'operatore interessato, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole fare valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - c) a parità, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e riferita all'attività di commercio su aree pubbliche;
 - d) in caso ancora di parità si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e riferita a qualsiasi attività esercitata;
 - e) in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio in presenza degli interessati.
3. Il Comune, in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

art. 12
ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono occupare il proprio posteggio e sono considerati assenti. Potranno accedere alle operazioni mercatali della giornata solo se rimarranno posti disponibili dopo l'effettuazione della spunta, esaurita la graduatoria degli operatori non titolari di concessione di posteggio, e comunque non oltre l'orario massimo stabilito per le operazioni di assegnazione giornaliera e se il loro accesso al posteggio libero non causa disturbo alle attività circostanti.
In caso di occupazione del proprio posteggio oltre l'orario stabilito da parte del titolare della concessione, si applica la sanzione prevista dall'art. 19, comma 1, del presente regolamento.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, comma 5, lettera d).
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 30 giorni successivi.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 5, lett. f) dell'art. 2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Coloro che si presentino in ritardo sull'orario stabilito per l'assegnazione giornaliera, non ancora conclusa, dei posteggi liberi, qualunque sia la loro posizione nella graduatoria, per quel giorno potranno accedere alle operazioni di spunta solamente al termine delle operazioni stesse e potranno comunque firmare il registro delle presenze. In caso contrario, cioè nel caso le operazioni suddette fossero già terminate al loro arrivo, gli operatori non avranno diritto alla registrazione della presenza. La mancata presenza o il ritardo nel presentarsi all'assegnazione giornaliera non possono in alcun modo essere giustificati.
2. L'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda commerciale comporta il trasferimento in capo al nuovo titolare delle presenze effettuate dal precedente operatore inserito nella graduatoria degli spuntisti.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.
L'assegnazione può riguardare qualunque posteggio, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza del posteggio rispetto alla categoria merceologica dei prodotti venduti dallo spuntista (es. può essere assegnato per vendita abbigliamento un posteggio riservato al settore alimentare).
4. I posteggi eventualmente vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. Le assegnazioni di cui al comma 1 avvengono compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione o che abbandona il posteggio prima dell'orario stabilito, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2, comma 5, lettera e), non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari, non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato:
 - l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante. Non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio del quale è titolare.
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata di norma mensilmente e comunque entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatte salve le assenze determinate da malattia o gravidanza, giustificate entro i 30 giorni successivi con idonea documentazione. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.
12. In caso di intemperie che determinino l'inattività degli operatori del mercato, di cui all'art.12, comma 3 lett.c), le presenze degli spuntisti verranno comunque considerate valide per la formazione della graduatoria, al di là dell'effettiva occupazione del posteggio.

Art. 14

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli itineranti nell'area mercatale e in un raggio di m. 500 dal perimetro esterno di delimitazione della stessa area. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve.

Art. 15
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. In ipotesi di posteggio senza automezzo, quest'ultimo deve essere rimosso dal posteggio entro mezz'ora dall'orario indicato all'art. 2, comma 5, lettera b), del presente Regolamento.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito degli operatori che si presentano per l'occupazione del posteggio entro il termine di cui all'art. 2, comma 5, lett. B) e degli operatori che hanno avuto in assegnazione il posteggio in base al precedente art. 13 del presente Regolamento. Gli esercenti dovranno, altresì, agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 16
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti e conferirli con le modalità di raccolta differenziata stabilita dal Comune.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per grave e giustificato motivo.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 1 mt. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.

8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 1 mt. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
10. La pubblicità fonica è soggetta a specifica autorizzazione comunale. E' vietato annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora, che rechino disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purché il rumore non rechi disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi, come previsto dalla normativa vigente.
14. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti che siano a norma e che non arrechino disturbo .
Gli operatori sono responsabili della sicurezza dei loro impianti e delle loro attrezzature.

Art. 17 NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. Gli addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere in regola con le normative sanitarie.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 18
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228, comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
 - b) stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Responsabile ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. I produttori agricoli possono presentare domanda di concessione di posteggio in qualsiasi periodo dell'anno, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. N. 228/2001;
4. Il rilascio della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
5. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con l'ordinanza sindacale relativa all'orario del mercato.
I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, solamente a produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.
I posteggi non occupati riservati ai produttori agricoli non possono essere assegnati a commercianti su aree pubbliche.
6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo (se diverso dal Comune di Castelfranco Emilia), od equivalente autodichiarazione, e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo;

- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 12.
In caso di concessioni stagionali, le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
10. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 19 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 2582 a euro 15493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3098:
- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita effettuata dai produttori agricoli itineranti nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (art.14, comma 2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.16, comma 4);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.16, comma 11).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 150:
- a) lasciare il posteggio incustodito senza grave e giustificato motivo (art.16, comma 3);
 - b) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.16, comma 5);
 - c) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 1 mt. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.16, comma 6);
 - d) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a mt. 2 (art.16, comma 7);

- e) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 1 mt. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.16, comma 8);
 - f) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art. 16, comma 9);
 - g) annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora, che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti (art.16, comma 10);
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300:
- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.15, comma 3);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito od agli operatori che hanno avuto in assegnazione il posteggio in base all'art. 13 (art.15, comma 4);
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.16, comma 1), o, per gli imprenditori agricoli, la documentazione di cui all'art. 18, comma 8, del presente Regolamento;
 - d) utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti (art.16, comma 14);
 - e) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli (art. 18, comma 10);
 - f) collocare merci ed attrezzature al di fuori dello spazio assegnato (art. 15, comma 1);
 - g) sostare nell'area di mercato con veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale occupando globalmente uno spazio eccedente le dimensioni del posteggio assegnato (art. 15, comma 2, primo periodo)
 - h) non rimuovere dal posteggio l'automezzo entro l'orario fissato, nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo.
5. Se non diversamente sanzionate da altri precedenti provvedimenti normativi, le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 150.
6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 giornate di mercato, sospensione che verrà computata come assenza.
8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta per il titolare di concessione di posteggio la sospensione della stessa concessione fino al pagamento di quanto dovuto ed il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta per l'operatore non titolare di concessione di posteggio l'impossibilità di partecipare alle operazioni di spunta fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 20 COMITATO CONSULTIVO

1. Gli operatori del commercio possono costituire un comitato con funzioni consultive composto da:
 - n. 2 rappresentanti dei concessionari di posteggio del settore alimentare;
 - n. 4 rappresentanti dei concessionari di posteggio del settore extra - alimentare;Ogni componente il comitato verrà eletto unicamente dagli operatori su aree pubbliche che verranno dallo stesso rappresentati.
L'elezione sarà diretta e con voto segreto. Alle operazioni di voto (distribuzione e raccolta schede, scrutinio) parteciperanno anche le Associazioni di categoria e l'Amministrazione comunale con propri funzionari.
2. Il comitato esprime pareri e proposte ed è sentito dall'Amministrazione comunale congiuntamente alle Associazioni di categoria in ordine al buon funzionamento del mercato, a problemi organizzativi ed a nuove iniziative.
3. Appena costituito il Comitato deve provvedere alla redazione del proprio Regolamento.

art. 21 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

1. La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni istituzionalmente proprie del Comune, la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione delle manifestazioni possono essere affidate ad un consorzio di operatori che si costituisca tra i componenti l'organico settimanale con una quota di associati non inferiore al 51% degli ammessi, mediante apposita convenzione.
2. Il Consorzio potrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto e dovrà adottare criteri e norme di gestione sottoposte al controllo dell'Amministrazione comunale.
3. Il Consorzio dovrà presentare all'Amministrazione comunale il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sulle attività in programma e su quelle svolte